



## NEWSLETTER N. 3

12 MARZO 2008

- ✓ LEGGE FINANZIARIA 2008: PROROGATE AL 2010 LE AGEVOLAZIONI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA. pag. 3
- ✓ IL SOLARE FOTOVOLTAICO E TERMICO: APPROFONDIMENTO. pag. 5
- ✓ BANDO EFFICIENZA ENERGETICA PIANO INDUSTRIA 2015. pag. 8
- ✓ AUTORITÀ ENERGIA: REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITÀ DEI CLIENTI FINALI. pag. 9
- ✓ CHI E' L'ENERGY MANAGER E QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO? pag. 11

A CURA  
AREA TECNICA DELL'API DI RAVENNA  
DOTT.SSA MICAELA UTILI  
EMAIL: [utili@pmi-gate.org](mailto:utili@pmi-gate.org)

## LEGGE FINANZIARIA 2008

### PROROGATE AL 2010 LE AGEVOLAZIONI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

La Legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/07, proroga gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 e ne introduce di nuovi. In particolare:

1. i Comuni possono introdurre un'aliquota ICI ridotta, inferiore al 4 per mille, per coloro che installano impianti energetici da fonte rinnovabile;
2. sono prorogate al 2010 le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347, 353, 358 e 359 ossia per la riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione di pannelli solari, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori, l'installazione di motori e inverter ad alta efficienza;
3. è stata corretta la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali;
4. le detrazioni fiscali possono ora essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del contribuente;
5. non è più necessario l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici;
6. sono previste agevolazioni fiscali per il gasolio e il gpl utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o energia geotermica;
7. la detrazione fiscale del 55% si applica anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
8. il rilascio del permesso di costruire dal 2009 è subordinato all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell'edificio e a caratteristiche strutturali dell'edificio finalizzate al risparmio idrico.
9. Dal 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori alla A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3. Dal 2011 è vietata la commercializzazione delle lampadine a incandescenza e degli elettrodomestici privi di interruttore dell'alimentazione dalla rete elettrica.
10. E' istituito un fondo di 1 milione di euro presso il Ministero dell'Economia e Finanze per finanziare campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici. E' istituito un fondo di 40 milioni di euro presso il Ministero dell'Ambiente per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

**il testo integrale della Finanziaria 2008** è disponibile [qui](#).

Sempre a proposito delle medesime agevolazioni, ricordiamo che, in base al DmEconomia 26 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso ed in vigore dal 15 gennaio 2008, i "tecnici abilitati" ad asseverare la documentazione richiesta per il riconoscimento della detrazione del 55% non saranno più i soli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, ma tutti i "**soggetti abilitati alla progettazione degli edifici**" (come caldeggiato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 36/2007).

In relazione ai pannelli solari, il Decreto prevede novità sia per la certificazione (la **Norma Uni En 12976 va a aggiungersi** alla già prevista Uni En 12975 e ad esse vengono equiparate le norme En 12975 e 12976 quando recepite da un certificatore nazionale Ue o svizzero) che per l'autocostruzione (certificazione non necessaria per le strisce assorbenti).

### **CALCOLO FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI: SOFTWARE ENEA – CNR**

Si segnala che é disponibile l'ultima versione di Docet (compatibile con il sistema operativo Windows Vista) del software predisposto da un gruppo di ricercatori dell'Istituto per le tecnologie della costruzione (Itc) del Cnr e dell'Enea per il calcolo del fabbisogno energetico di edifici esistenti.

Lo strumento semplifica le certificazioni energetiche (che saranno obbligatorie dal 2009) e insegna anche come risparmiare energia. Per la versione compatibile con vista é necessario scaricare dal sito del software, [www.docet.itc.cnr.it](http://www.docet.itc.cnr.it), il file "DOCETforVISTA.zip", e non "DOCET.msi", unitamente al file "ISTRUZIONI.txt".

Ricordiamo che dal 2009 anche per gli edifici esistenti, e non solo per quelli di nuova costruzione, sarà obbligatorio l'attestato di certificazione energetica, dal quale devono risultare la classe energetica dell'edificio e il fabbisogno annuo di energia primaria. Con il software, bastano poche e semplici informazioni - dall'anno di costruzione, al numero dei piani fino al tipo di esposizione – per determinare a quale "classe energetica" appartiene l'abitazione e conoscere cosa fare per migliorarne le prestazioni dal punto di vista energetico e ambientale. Con il modello di calcolo "Docet" é possibile produrre anche per gli edifici residenziali esistenti l'attestato di certificazione energetica. É inoltre possibile definire il risparmio economico ottenibile apportando miglioramenti all'edificio, permettendo di verificare le potenzialità dell'edificio, il risparmio conseguibile in "bolletta" e la nuova classe di merito raggiungibile adottando sistemi e tecnologie più avanzate".

Lo strumento di calcolo "Docet" é scaricabile dal sito [www.docet.itc.cnr.it](http://www.docet.itc.cnr.it).

## IL SOLARE FOTOVOLTAICO E TERMICO

### APPROFONDIMENTO

#### **Misure di incentivazione nazionale**

Per promuovere l'utilizzo del solare fotovoltaico e termico, sono state introdotte una serie di misure di incentivazione sia dirette, promuovendo investimenti in tecnologie o prodotti, sia indirette ovvero rendendo obbligatorio l'utilizzo di queste tecnologie nel settore dell'edilizia in generale, negli edifici pubblici, nelle scuole.

Uno degli strumenti più efficaci messi in atto per promuovere l'utilizzo del fotovoltaico in Italia è il Conto Energia, introdotto dal DM 28 luglio 2005, poi integrato con DM 06/02/2006, e reso operativo dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica (AEEG) ed il gas n. 188/05, 40/06 e 206/06 (vedi Circ. 0090/2007/C e 0154/2007/C).

#### **Conto Energia**

A partire dal 24 febbraio 2007 è stato attivato il "nuovo Conto Energia" con l'emanazione del **Decreto 19 febbraio 2007** (G.U. n. 47 del 26-2-2007) in sostituzione del D.M. 28 luglio 2005. La piena operatività del DM 19 febbraio 2007 è avvenuta grazie all'emanazione della **delibera dell'AEEG n. 90/2007 del 13 aprile 2007**.

Il "Conto energia" è il meccanismo di incentivazione tecnologica per gli impianti fotovoltaici in cui non viene incentivata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ma la produzione di energia elettrica da parte dello stesso, alla quale vengono riconosciute delle tariffe più alte del prezzo di mercato e quindi incentivanti.

Prospetto <b>tariffe incentivanti</b> contenute nel Dm 19/02/2007(art.6): riconosciuta per un periodo di 20 anni dalla data in esercizio dell'impianto e costante in moneta corrente in tutto il periodo suddetto			
Potenza nominale	Impianto fotovoltaico non integrato	Impianto fotovoltaico parzialmente integrato	Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica
$1 \leq P \leq 3$	0,40	0,44	0,49
$3 < P \leq 20$	0,38	0,42	0,46
$P > 20$	0,36	0,40	0,44

Fra le principali novità del "nuovo conto energia" si riportano:

- la semplificazione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti con l'eliminazione delle graduatorie e con la possibilità di richiesta dell'incentivazione al GSE a valle dell'entrata in esercizio dell'impianto. Per realizzare gli impianti è sufficiente una DIA, ossia la Dichiarazione di inizio attività da presentare in Comune. Per questa occorre la firma di un tecnico (architetto, ingegnere, geometra) (art. 5);
- tariffe differenziate in base al grado di integrazione architettonica (art. 6);
- maggiorazioni delle tariffe per particolari tipologie di soggetti responsabili (piccoli Comuni, autoproduttori, scuole e strutture sanitarie pubbliche, ecc) (art. 6);
- un premio per impianti abbinati a utenze di unità immobiliari e/o edifici per i quali si effettuino interventi di risparmio energetico certificato (art. 7);
- l'aumento della potenza incentivabile fino a 1.200 MW e la possibilità di richiedere incentivi anche per gli impianti entrati in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata

sul sito del GSE, in cui si raggiunge la suddetta potenza incentivabile (24 mesi per gli impianti i cui soggetti responsabili siano soggetti pubblici) (art. 13).

L'incentivo per la produzione di energia riguarda sia i singoli impianti realizzati a livello personale, che quelli condominiali. Non si fa distinzione sul tipo di fabbricato, ma i moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati non devono superare l'altezza della balaustra.

Un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8-10 mq per kW di potenza nominale installata. Hanno diritto alle agevolazioni sia quelli con i moduli al suolo, sia quelli collocati sui tetti o sui terrazzi. In ogni caso devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, e ogni singolo impianto deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri. Non sono incentivati il riutilizzo dei pannelli usati.

Si ricorda, inoltre, che le tariffe incentivanti ed il premio **non sono cumulabili** con i certificati verdi e con i certificati bianchi. Inoltre, tali incentivi non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici realizzati con incentivi pubblici, nazionali, regionali e locali o comunitari in conto capitale e/o in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell'investimento, o alla detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Si può applicare il Conto energia, invece, nel caso in cui si è ottenuto il beneficio della riduzione dell'Iva sugli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore ed energia (DPR n. 633/1972).

Si segnala che solo per gli impianti ammessi all'incentivazione entro il 2006 si applicano le disposizioni dei precedenti decreti DM 28/07/2005 e DM 06/02/2006.

Gli incentivi sono erogati per 20 anni, sono indicizzati all'inflazione, ma questa agevolazione non è cumulabile con altre detrazioni. In compenso è previsto un premio con un aumento dell'incentivo fino al 30% per chi diventa totalmente autosufficiente o risparmia di più.

Per avere un'idea dei **costi**, progetto a parte, occorre considerare che un impianto base parte da un minimo di 7.000 euro per kW per quelli taglia fino a 10 kW, mentre per quelli di maggior grandezza il costo parte dai 5.000 euro per kW.

Dal monitoraggio effettuato dal GSE sull'applicazione del Conto Energia si è evidenziata l'erogazione di oltre 5 milioni di euro a fronte di una produzione di circa 11 milioni di kilowattora con il primo Conto Energia, mentre sono già arrivate circa 300 richieste di ammissione relative al nuovo Decreto, per un totale di circa 7 MW. Inoltre, a fine agosto 2007, dei 12.433 impianti ammessi agli incentivi, hanno già dichiarato l'inizio lavori 7.550 e, di essi, 3.283 impianti, per una potenza di circa 31 MW, sono già in esercizio.

Si segnala inoltre che il gestore dei servizi elettrici ha pubblicato la guida per il **riconoscimento dell'integrazione architettonica degli impianti fotovoltaici**, che da diritto - ex Dm 19 febbraio 2007 - a tariffe ancor più premianti, scaricabile dal sito:

[www.gsel.it](http://www.gsel.it)

La guida rappresenta un utile **supporto tecnico-operativo** che tramite una vasta gamma di esempi intende mostrare come sia possibile integrare l'impianto nei panorami urbani e extraurbani.

**Ricordiamo** che in base alla seconda e attuale versione del "Conto energia", disciplinata dal Dm Sviluppo economico 19 febbraio 2007 e applicabile agli impianti ammessi all'incentivazione a partire dal marzo 2007, gli impianti con integrazione architettonica (parziale o totale) godono di una tariffa incentivante superiore a quella degli impianti non integrati.

### ***Il Solare Termico***

Gli incentivi inizialmente previsti dalla Finanziaria 2007 e prorogati fino al 2010 dalla Finanziaria 2008 hanno riguardato oltre ad altre misure per la riqualificazione energetica degli edifici, quelle relative al solare termico.

- **detrazione del 55%** dell'imposta lorda delle spese documentate sostenute entro il 31/12/2007 relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di importo fino ad un massimo di 60.000 Euro.

I requisiti e gli adempimenti necessari per portare in detrazione gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono state specificate nel **Decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze**: art. 4 e 8 per il solare termico. Inoltre, tali disposizioni sono state ulteriormente chiarite mediante la circolare del 31 maggio 2007 n. 36 dell'Agenzia delle Entrate.

- introduzione nei regolamenti edilizi comunali, ai fini del rilascio di costruire, dell'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione per garantire una produzione energetica non inferiore a 0.2 kw per ciascuna unità abitativa.

### ***Agenzia Delle Entrate: chiarimenti in merito alla tariffa incentivante per impianti fotovoltaici***

Con circolare 6 dicembre 2007 n. 66/E l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni sul trattamento fiscale da riservare alla tariffa incentivante erogata a titolari di impianti fotovoltaici in relazione all'energia prodotta annualmente. Sull'argomento l'Agenzia aveva già fornito indicazioni con la circolare 46/E del 19 luglio 2007 (vedi Newsletter Consenergy n. 1).

L'Agenzia fa riferimento al regime di scambio sul posto, previsto per gli impianti di potenza fino a 20 kw, che prevede il pagamento della tariffa solo in relazione all'energia prodotta e consumata in loco dall'utente, mentre l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita alla rete per poter essere successivamente riprelevata dall'utente medesimo in caso di consumi superiori alla produzione. Quindi, sull'energia non consumata la tariffa incentivante non viene riconosciuta.

L'Autorità per l'energia ha però chiarito che questa definizione di "scambio sul posto" è stata modificata con il nuovo meccanismo del conto energia.

Ne consegue che:

- gli impianti fotovoltaici che percepiscono l'incentivo nell'ambito della precedente normativa (DM 28 luglio 2005) lo percepiscono soltanto sull'energia consumata;
- gli impianti fotovoltaici che percepiscono l'incentivo nell'ambito del nuovo conto energia (DM 19 febbraio 2007) lo percepiscono invece su **tutta** l'energia elettrica prodotta, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete.

## BANDO EFFICIENZA ENERGETICA PIANO INDUSTRIA 2015

Si segnala che il ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il 6 marzo scorso il bando per il Progetto di innovazione industriale (PII) sull'Efficienza energetica del piano 'Industria 2015'.

**Dal 30 aprile al 30 giugno** le imprese potranno presentare i loro programmi volti, nel loro insieme, a far nascere una ecoindustria nazionale.

Il bando mette a disposizione 200 milioni di euro per il finanziamento dei programmi finalizzati allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi, con elevato contenuto di innovazione tecnologica, appartenenti ad aree tecnologiche definite:

### ad alto potenziale innovativo:

- solare fotovoltaico,
- solare termodinamico,
- bioenergia e produzione di energia da rifiuti,
- generazione distribuita,
- celle a combustibile e idrogeno

### ad alto potenziale applicativo:

- eolico,
- materiali ad alta efficienza per l'edilizia e architettura bioclimatica,
- macchine e motori elettrici,
- tecnologie avanzate per illuminazione,
- elettrodomestici ad alta efficienza energetica,
- tecnologie per l'efficientamento energetico dei processi industriali.

I programmi devono prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che si concludono con la realizzazione di un prototipo del prodotto o servizio innovativo con significative ricadute potenziali in termini tecnologici, economici e di competitività.

Deve trattarsi di programmi proposti congiuntamente da partenariati qualificati (imprese e organismi di ricerca) con una partecipazione significativa di piccole e medie imprese.

L'importo complessivo dei costi agevolabili previsti da ciascun programma non può essere inferiore a 10 milioni di euro.

La valutazione verrà effettuata dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione resa operativa di recente dal governo. L'Agenzia analizzerà validità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria del programma nonché le prospettive di sviluppo industriale del prototipo ed il suo impatto sulla competitività.

Il Bando deve ancora essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si invia il link dove è possibile scaricare dal sito internet del Ministero il Decreto di emanazione che fissa condizioni, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.

[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

## AUTORITÀ ENERGIA

### REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITÀ DEI CLIENTI FINALI

#### ***Modalità per la sospensione della fornitura di elettricità***

Si segnala che è stata pubblicata la 4/08 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulla *Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore.*

Il presente provvedimento disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di morosità del cliente finale e nei casi di inadempimento del venditore e ne definisce gli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici, a Terna e agli esercenti la vendita .

Dal 1° marzo 2008, prima di effettuare la richiesta all'impresa distributtrice, per la sospensione della fornitura di elettricità l'esercente la vendita è tenuto a costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, in cui devono essere almeno indicati:

- a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'esercente la vendita provvederà ad inviare all'impresa distributtrice la richiesta di sospensione della fornitura;
- c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento.

**Il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento non può comunque essere inferiore a 5 giorni dall'avvenuto avviso postale o dell'avvenuta consegna al cliente finale della raccomandata contenente la comunicazione.**

Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, la comunicazione di cui al comma 3.2 dovrà inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

La richiesta di sospensione della fornitura può essere presentata:

- a) dal venditore per i clienti finali serviti sul mercato libero;
- b) dall'esercente la maggior tutela per i clienti finali nei cui confronti eroga tale servizio;
- c) dall'esercente la salvaguardia per i clienti finali nei cui confronti eroga tale servizio.

La richiesta di sospensione della fornitura di uno o più punti di prelievo relativi ad un cliente finale moroso è presentata all'impresa distributtrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all'esercente la vendita idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta all'impresa distributtrice. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata all'impresa distributtrice nei casi in cui:

- a) non sia stata effettuata la comunicazione di messa in mora del cliente;
- b) il cliente finale abbia comunicato all'esercente la vendita l'avvenuto pagamento;
- c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- d) per i clienti in maggior tutela, la morosità del cliente finale sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica;
- e) in presenza di un reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice competente;
- f) con riferimento a clienti finali connessi in bassa tensione, la loro morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità.

La richiesta di sospensione inoltrata dall'esercente la vendita può essere revocata dal medesimo in qualsiasi momento. A seguito della richiesta di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice:

- a) effettua l'intervento di sospensione della fornitura di tutti i punti di prelievo inclusi nella richiesta medesima, **entro 5 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta;
- b) informa l'esercente la vendita richiedente la sospensione riguardo all'esito positivo dell'intervento indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro 2 giorni lavorativi successivi all'effettivo intervento di sospensione della fornitura;
- c) qualora sia impossibilitata ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per cause ad essa non imputabili ai sensi del comma 79.1, lettera a) e b) della deliberazione dell'Autorità n. 333/07, comunica il mancato intervento all'esercente la vendita entro 2 giorni lavorativi successivi all'effettivo tentativo di sospensione.

Di seguito, si riporta il link al Regolamento dell'Autorità per l'energia in oggetto:

[www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

### ***Novità per le utenze in regime di salvaguardia (ex mercato vincolato).***

Dal 1 maggio 2008, le utenze in media tensione che non hanno ancora scelto un fornitore sul mercato libero dopo il 1 luglio 2007, e quindi automaticamente assegnate al cosiddetto **servizio di salvaguardia**, si troveranno forniti da un distributore diverso rispetto a quello che li ha forniti finora.

Infatti, con comunicazione del 22 febbraio 2008 l'Acquirente Unico ([www.Acquirenteunico.it](http://www.Acquirenteunico.it)) ha reso noto l'esito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, esito che ha visto la società di distribuzione Exergia spa vincitrice su ENEL in Emilia-Romagna, Piemonte, Valle D'Aosta. Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Veneto.

## CHI E' L'ENERGY MANAGER E QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO?

L'Energy manager, o più precisamente Tecnico Responsabile per la Conservazione e l'Uso Razionale dell'Energia è una figura introdotta dalla Legge 10/91 (art. 19), che la rende obbligatoria per i soggetti consumatori di energia pubblici e privati del settore industriale, civile, terziario e trasporti che superino determinate soglie di consumi energetici e disciplinata nel dettaglio dalla circolare del Ministero industria, commercio ed artigianato n. 219/F del 2 marzo 1992.

Secondo la citata circolare "...sono soggetti obbligati, sempreché superino le soglie di consumo previste dalla norma, come esplicitato ai punti 18 e 19:

- a) *le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);*
- b) *le persone giuridiche (es. Associazioni, Fondazioni, Società per azioni, ecc.);*
- c) *gli enti pubblici anche non economici (es. Comuni, province, Unità sanitarie locali, Istituti autonomi case popolari, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);*
- d) *altri soggetti privi di personalità giuridica (es. Associazioni non riconosciute, Società semplici, irregolari o di fatto, Comprensori, Consorzi, ecc.). Non sono invece soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l'esistenza di rapporti di controllo non implica a questi fini l'individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllate e controllanti."*

La nomina dell'energy manager non è un atto interno, ma è soggetta a **comunicazione annuale (entro il 30 aprile di ogni anno)** al Ministero dell'Industria (il modulo di comunicazione è stato definito con la circolare 226/93 – allegato 1). Cita la circolare 219/92: "*L'obbligo di comunicazione grava sui soggetti obbligati e non sulle loro articolazioni organizzative interne. Per i Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche la responsabilità della nomina e della comunicazione grava pertanto sull'organo che può esprimerne all'esterno la volontà, quindi in linea di massima sul rappresentante legale del soggetto obbligato, benché la comunicazione possa essere firmata anche da altro soggetto abilitato o appositamente delegato*".

Le **sanzioni** previste per la mancata o tardiva comunicazione dell'energy manager comportano per i soggetti obbligati una sanzione amministrativa che va da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di vecchie lire. "*Anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, per i Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche, responsabile dell'eventuale violazione dell'obbligo è da ritenere in linea di massima chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, fermo restando che l'Ente o la persona giuridica sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.*" La mancanza o il ritardo della comunicazione del nominativo del tecnico responsabile comporta inoltre l'esclusione dai contributi in materia di risparmio energetico previsti dalla Legge n. 10/91, con riferimento all'anno o agli anni cui tale violazione è riferita.

**Come individuare i soggetti obbligati?** I criteri sono contenuti nella medesima circolare 219/92 e, come si può vedere riguardano, almeno per il settore privato, grandissimi consumatori: *“Ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati è da ritenere che soggetto consumatore sia la persona fisica la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica cui è riconoscibile la posizione di parte acquirente nel contratto di fornitura della fonte energetica, sempreché tale fonte sia utilizzata e non semplicemente ceduta tal quale ad altro soggetto. E’ inoltre da considerare soggetto consumatore anche chi utilizza fonti energetiche provenienti da propri giacimenti (quali sorgenti geotermiche già lenti di gas naturale) o da risorse rinnovabili quali quelle solari, eoliche, idrauliche. Tale definizione di soggetto consumatore prescinde dalla circostanza che lo stesso sia o meno proprietario delle strutture (edifici, impianti, parco veicolare, ecc.;;) in cui la fonte è utilizzata ovvero che ne abbia la gestione. ....Nessun rilievo hanno a tal proposito la forma scritta o verbale del contratto di fornitura, il carattere oneroso o gratuito dello stesso, l’eventuale circostanza che la relativa spesa sia rimborsata da terzi.*

*“L’obbligo della nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia è determinato dal superamento, nel corso dell’anno precedente, di una soglia di consumi energetici che è fissata dalla Legge:*

- a) per Soggetti operanti nel settore industriale: 10.000 tonnellate equivalenti di petroli per anno (tep/a) ;*
- b) per Soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti 1.000 tep/a.*

*La valutazione dei consumi va riferita all’energia consumata per la produzione di beni (semilavorati manufatti ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso.*

*Si precisa che nel caso di trasporto o distribuzione di un vettore energetico (gas naturale, gasolio, ecc.), i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi; ad esempio, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte va considerato il combustibile consumato dall’autobotte mentre non va ovviamente considerato il contenuto energetico del combustibile trasportato per essere venduto; nel caso di distribuzione di metano vanno considerati i soli consumi relativi al servizio di distribuzione (riscaldamento prima della laminazione, pompaggio, ecc.) e non il contenuto energetico del metano distribuito. Analogamente nel caso di raffinazione di idrocarburi i consumi energetici vanno riferiti alla sola energia impegnata nel processo di raffinazione, La valutazione dei consumi va effettuata in termini di energia primaria ed espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep); in particolare:*

*a) L’energia dei prodotti combustibili è valutata tenendo conto del loro potere calorifico inferiore e dell’energia impegnata per la loro produzione. La [Tabella A](#) fornisce esemplificativamente l’equivalenza energetica di alcuni prodotti combustibili, I valori in essa riportati sono indicativi e da adottare solo in mancanza di dati precisi sui prodotti combustibili utilizzati. Si precisa che l’energia dei prodotti derivati da rifiuti organici ed inorganici o da scarti di lavorazione o simili, qualora utilizzati come combustibili, va valutata in rapporto al potere calorifico inferiore e tradotta in tep mediante la relazione:*

**(1)  $E = m \cdot c / cp$**

dove:

$E$  = consumo energetico (tep/a)

$m$  = massa del prodotto combustibile consumata nell'anno (t/a)

$c$  = potere calorifico inferiore del prodotto combustibile (GJ/t)

$cp$  = potere calorifico inferiore del petrolio, convenzionalmente fissato in 42 GJ/tep

b) *L'energia elettrica* viene valorizzata in:

**0,23 tep/MWh se in alta o media tensione**

**0,25 tep/MWh se in bassa tensione**

c) *L'energia di fluidi termovettori* viene valutata mediante la relazione:

**(2)  $E = 1,2 m DH / cp$**

$m$ ,  $cp$ , sono le grandezze di cui alla formula (1), espresse nelle stesse unità di misura

$DH$  = variazione di entalpia del fluido termovettore (GJ/t)

1,2 = fattore correttivo (adimensionale) che tiene conto del rendimento di produzione e distribuzione dell'energia termica;

d) *L'energia derivante da risorse idrauliche, geotermiche nonché da fonte solare, eolica ecc.* viene valorizzata con le metodologie di cui alla lettera b) o alla lettera c), a seconda che si tratti di produzione di energia elettrica o di produzione di energia termica.

### **TABELLA A**

<b>EQUIVALENTE ENERGETICO DI ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI (Valori indicativi espressi in tep primari per unità fisica di prodotto)</b>		
<b>Prodotto</b>	<b>Misura</b>	<b>Equivalenza in tep</b>
Gasolio	1 t	1,08 tep
Olio Combustibile	1 t	0,98 tep
Gas di petrolio liquefatti (GPL)	1 t	1,10 tep
Benzine	1 t	1,20 tep
Carbon fossile	1 t	0,74 tep
Carbone di legna	1 t	0,75 tep
Antracite e prodotti antracinosi	1 t	0,70 tep
Legna da ardere	1 t	0,45 tep
Lignite	1 t	0,25 tep
Gas naturale	1.000 Nmc	0,82 tep

## Compiti e requisiti dell'energy manager

La Legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 19 stabilisce che il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia svolga le seguenti funzioni:

- a) **individuazione delle azioni**, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia;
- b) **predisposizione dei bilanci energetici** in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- c) **predisposizione dei dati energetici** eventualmente richiesti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla Legge stessa.

*“Nel Responsabile per la Conservazione e l'Uso Razionale dell'Energia si configura quindi un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate. Per essere efficace l'opportunità di intervento deve avere una genesi interna all'Organismo interessato e pertanto deve essere individuata da un professionista che abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei beni o servizi e dall'altro detenga un'approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a conseguire un uso razionale dell'energia. Quanto sopra non implica necessariamente che il responsabile faccia parte della struttura dell'Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un'idonea competenza professionale interna; nel caso di nomina di un professionista esterno è peraltro indispensabile che questo venga reso conscio dei processi tecnici ed organizzativi della produzione dei beni o servizi. Dal punto di vista del profilo culturale professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore in cui l'organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore”.*